

PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARIANO COMENSE ED ALTRI SOGGETTI E RELATIVE FORME DI TUTELA

Il Decreto Legislativo 10.03.2023 n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” ha recepito la normativa comunitaria relativa alla tutela del c.d. *whistleblower*.

Secondo la definizione ricavabile dal d.lgs. 24/2023, il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa prevede una tutela per il whistleblower, senza differenziazione tra settore pubblico e settore privato, per favorire l’emersione di illeciti commessi non solo all’interno dei c.d. soggetti del settore pubblico ma anche delle imprese e aziende private operanti in svariati settori del mercato.

Il presente protocollo, in conformità al D.Lvo 24/2023 e al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (sezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO) del Comune di Mariano Comense, sintetizza le novità normative e dà indicazioni sulla nuova procedura di segnalazione interna del Comune di Mariano Comense.

Ambito soggettivo - Chi è tutelato in caso di segnalazione

Le norme in materia di whistleblowing si applicano alle seguenti persone che segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo:

- i dipendenti del Comune di Mariano Comense, assunti a tempo determinato o indeterminato;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Mariano Comense;
- i lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Mariano Comense;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Comune di Mariano Comense;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Comune di Mariano Comense;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune di Mariano Comense.

La tutela delle persone segnalanti sopra elencate si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione si applicano anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, vale a dire persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto di lavoro;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che abbiano con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Ambito oggettivo – Che cosa segnalare

L'oggetto delle segnalazioni include quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che possono consistere in

violazioni di disposizioni normative nazionali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001 (ad esempio: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informativa in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

violazioni di disposizioni normative europee:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotto e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Le segnalazioni non possono invece riguardare:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di pubblico impiego, ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 o da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva UE 2019/1937;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto

derivato pertinente dell'Unione europea.

È necessario che, al momento della segnalazione, il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa.

Resta ferma la disciplina relativa all'obbligo di denuncia di reato da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio ai sensi degli articoli 361 e 362 c.p. e dell'art. 331 c.p.p..

I canali di segnalazione - A chi e come presentare la segnalazione all'interno dell'Amministrazione

Il D.Lgs. n. 24/2023 prevede i seguenti canali per presentare le segnalazioni:

- canale di segnalazione interna;
- canale di segnalazione esterna (gestito da A.N.A.C.);
- divulgazioni pubbliche;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Il segnalante deve utilizzare, in via prioritaria, il canale di segnalazione interna.

Può essere effettuata una segnalazione con canale di segnalazione esterna se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il presente protocollo disciplina il canale di segnalazione interno per il Comune di Mariano Comense. Per le altre forme di segnalazione attraverso canali esterni si rinvia alla disciplina contenuta nel d.lgs. 24/2023 ed alle Linee guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12.07.2023.

La segnalazione all'interno dell'Amministrazione può essere fatta in forma scritta o orale e deve essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), e non ad altri, mediante il canale messo a disposizione dall'Ente. Il nominativo e i dati di contatto del RPCT sono disponibili sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione. Qualora la condotta illecita sia riferibile al RPCT stesso, la segnalazione deve essere rivolta direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) o all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

Per la presentazione delle segnalazioni in forma scritta, l'Amministrazione mette a disposizione la piattaforma all'indirizzo <https://marianocomense.whistleblowing.it/>, che guida il segnalante attraverso campi da compilare.

La piattaforma sopra indicata è dotata di un protocollo di crittografia idoneo a garantire in modo rafforzato la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le caratteristiche per effettuare una segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata anche in forma anonima; in tal caso sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata per evitare di impegnare l'Amministrazione su meri sospetti o voci;
- la segnalazione viene ricevuta e gestita esclusivamente dal Responsabile per la prevenzione e della corruzione e trasparenza (RPCT), individuato nel Segretario generale del Comune di Mariano Comense, il quale è tenuto al rispetto dell'anonimato nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del RPCT e dialogare con quest'ultimo rispondendo a eventuali richieste di chiarimenti e/o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone), sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno; la tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Il "segnalante" è tenuto altresì a indicare tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione come, ad esempio:

- a) la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto;
- b) il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
- c) una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni commesse siano:
 - penalmente rilevanti;
 - poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
 - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Comune o ad altro Ente Pubblico;
 - suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine del Comune;
 - altro (specificare)
- d) descrizione del fatto;
- e) autore/i del fatto;
- f) eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche mediante dichiarazione orale direttamente al RPCT.

Gestione del canale di segnalazione interno

Il RPCT svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nel corso dell'istruttoria, il RPCT può chiedere informazioni ad altri Responsabili e dipendenti, che sono tenuti alla massima collaborazione, fornendo i riscontri con tempestività e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta. La mancata collaborazione è sanzionabile in via disciplinare.

Il RPCT può disporre l'archiviazione della segnalazione nei casi in cui essa appaia manifestamente infondata o inammissibile (per esempio per mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare gli accertamenti, generica o priva dei dati obbligatori da indicare nel modulo presente in piattaforma) o nei casi in cui essa attenga a questioni non rientranti nella sua competenza.

In ogni caso, Il RPCT, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al whistleblower le necessarie integrazioni e deve tenere traccia dell'attività svolta al fine di fornire al segnalante le informazioni concernenti lo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Salvo che disponga l'archiviazione, il RPCT, completata l'istruttoria, segnala la questione ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti ossia a seconda dei casi:

- a) al Responsabile della struttura di appartenenza del personale incolpato per le valutazioni circa l'esercizio dell'azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all'applicazione delle sanzioni disciplinari di competenza;
- b) all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per le valutazioni circa l'esercizio dell'azione disciplinare e le conseguenti decisioni relative all'applicazione di sanzioni di competenza dell'Ufficio stesso;
- c) all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'A.N.A.C. o al Dipartimento della Funzione pubblica per i profili di eventuale rispettiva competenza.

Obbligo di riservatezza

Per garantire la massima tutela della riservatezza, l'accesso alla documentazione relativa alla segnalazione è consentita unicamente al RPCT del Comune di Mariano Comense.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del regolamento UE 2016/679.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Al contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Di quanto sopra è dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta.

La segnalazione è sottratta:

- al diritto di accesso di tipo documentale, previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- all'accesso civico, previsto dagli artt. 5 e seguenti del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Trattamento dei dati personali

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il Comune di Mariano Comense è titolare del trattamento dati. Lo stesso definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Il soggetto esterno che gestisce il canale di segnalazione interno sopra individuato viene nominato Responsabile esterno del trattamento dati.

Misure di protezione

Al whistleblower vengono riconosciute le seguenti misure di protezione:

- divieto di ritorsione, intesa come *“qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provochi o possa provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*; in tal caso, il legislatore ha previsto l'inversione dell'onere della prova, prevedendo una presunzione che provvedimenti ritorsivi siano stati adottati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria (spetta a chi ha assunto tali provvedimenti l'onere di provare che tali condotte fossero giustificate da ragioni totalmente estranee alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica);
- misure di sostegno fornite da enti del Terzo settore di cui all'elenco istituito presso A.N.A.C.;
- protezione dalle ritorsioni: il segnalante può comunicare ad A.N.A.C. le ritorsioni che ritiene di aver subito; A.N.A.C. informerà immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza;
- sanzioni comminate da A.N.A.C. in caso di mancato rispetto degli obblighi normativi.

Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del “segnalante” nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali per esempio le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

In tal caso - venendo meno il diritto all'anonimato del segnalante - si provvederà ad informare il “denunciato” per eventuali conseguenti procedure da intraprendere.

Disposizioni finali

Il presente protocollo potrà essere sottoposto a revisione per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti, nonché per eventuali adeguamenti che si rendessero necessari anche a seguito di interventi normativi successivi.

Il RPCT mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne e le segnalazioni esterne. Dette informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme sopra delineate con il Comune di Mariano Comense.

Il Comune di Mariano Comense pubblica le suddette informazioni anche sul sito internet, nella sezione Amministrazione trasparente - Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione e nella sezione Il Comune informa – Segnalare una condotta illecita.

Del presente protocollo viene data adeguata informazione alle RSU e alle OO.SS..